legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 8/2019
del 7 marzo2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

La Camera dei Deputati approva la riforma della legittima difesa
Il Consiglio dei Ministri approva la nuova governance delle società quotate

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

La società di revisione è titolare autonomo del trattamento dei dati personali
La Camera Arbitrale di Milano ha adottato un nuovo regolamento arbitrale

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

È incostituzionale la pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali dei dirigenti pubblici

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

È autoriciclaggio il reinvestimento in polizze assicurative
È violenza privata impedire l'accesso ai locali aziendali all'internal audit

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'internet service provider deve rimuovere prontamente i contenuti illeciti

PROVVEDIMENTI APPROVATI

La Camera dei Deputati approva la riforma della legittima difesa

Proposta di Legge n. 1309 del 2018

La Camera dei Deputati, il 6 marzo scorso, ha approvato la proposta di legge recante "*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"* (approvata, in un testo unificato, anche dal Senato). La riforma modifica l'articolo 52 del codice penale sulla "difesa legittima", riconoscendo "sempre" la sussistenza della proporzionalità tra l'aggressione (offesa) e la reazione (difesa). Inoltre, in caso di intrusione, all'interno di un qualsiasi luogo privato, posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi, per il riconoscimento della legittima difesa sarà sufficiente che l'autore agisca per respingere l'intrusione medesima senza la necessità che la violenza o la minaccia sia rivolta direttamente contro la persona e senza la necessità che l'arma sia realmente utilizzata dall'aggressore. La stessa riforma prevede la modifica dell'art. 2044 del codice civile così che l'autore della legittima difesa, se assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno derivante in sede civile. Inoltre, la proposta di legge modifica l'articolo 55 del codice penale che disciplina "l'eccesso colposo", escludendo la punibilità di chi si è difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Infine vengono inasprite le pene in relazione alle ipotesi di violazione di domicilio, furto e rapina in appartamento.

torna su

Il Consiglio dei Ministri approva la nuova governance delle società quotate

Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2019 n. 43

Con il comunicato stampa in oggetto, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che, nella seduta del 7 febbraio scorso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio (*che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti*), introduce nuove misure volte a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti nelle società quotate, al fine di migliorarne la *governance* e rafforzarne la competitività e la sostenibilità a lungo termine. L'obiettivo della Direttiva è, in particolare, quello di coinvolgere maggiormente ed in modo più consapevole gli azionisti nelle attività di governo societario, nel medio e lungo termine, facilitando l'esercizio dei relativi diritti. Infine, la Direttiva prevede l'introduzione di specifiche previsioni volte ad assicurare un'informativa tempestiva ed adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione di operazioni con parti correlate (le quali sono a rischio *insider*) proprio per favorirne il controllo degli azionisti e limitare il rischio di fenomeni espropriativi.

torna su

La società di revisione è titolare autonomo del trattamento dei dati personali

Documento di ricerca ASSIREVI di febbraio 2019

L'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) ha pubblicato un documento di ricerca, nel febbraio scorso, al fine di analizzare la posizione delle società di revisione contabile in materia di protezione dei dati personali anche relativamente agli adempimenti richiesti dalla nuova normativa sulla protezione dei dati personali (*GDPR*). Il documento, in particolare, si sofferma sui criteri utili al fine di individuare il ruolo della società di revisione quale titolare o responsabile del trattamento dei dati. In particolare il Comitato europeo per la protezione dei dati (già *Working party 29*) ha ritenuto che il ruolo tradizionale e l'esperienza professionale del consulente può comportare la sua qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Sul punto, ASSIREVI ritiene che la società di revisione sia titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 n. 7 del *GDPR* in ragione del fatto che il revisore: *i)* ottiene i dati che lui stesso ritiene necessari, *ii)* sceglie autonomamente il trattamento dei dati secondo le necessità dell'incarico, *iii)* è vincolato al segreto professionale, *iv)* raccoglie e conserva i dati, che restano di sua proprietà, *v)* è tenuto a fornire l'accesso ai propri documenti redatti a soggetti terzi (Autorità comprese). Lo stesso documento di ricerca esclude che il revisore possa essere qualificato quale responsabile del trattamento in ragione dell'indipendenza del proprio giudizio ed in quanto è il medesimo revisore a determinare: *a)* se i dati personali debbano essere elaborati, *b)* il contenuto dei dati medesimi, *c)* le finalità e le modalità di elaborazione, *d)* il tempo di conservazione dei dati. Infine, ad avviso di ASSIREVI, in relazione alla sua qualifica di titolare del trattamento, la società di revisione non sarebbe tenuta a fornire un'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14, par. 5, lettere a), c) e d) del *GDPR* e non dovrebbe richiedere il consenso degli interessati per l'utilizzo dei dati medesimi ai sensi dell'art. 6, par. 1 del *GDPR*.

torna su

La Camera Arbitrale di Milano ha adottato un nuovo regolamento arbitrale

Regolamento della Camera Arbitrale di Milano del 1 marzo 2019

La Camera Arbitrale di Milano ha adottato un nuovo regolamento arbitrale il quale è in vigore dal 1° marzo 2019 e si applica a tutti i procedimenti instaurati da tale data, mentre per i procedimenti avviati fino al 28 febbraio 2019 continua a trovare applicazione il precedente regolamento adottato nel 2010. Il nuovo Regolamento valorizza la prassi acquisita negli anni dalla medesima Camera Arbitrale nella gestione dei procedimenti. La versione ufficiale del Regolamento è in lingua italiana, ma è disponibile una versione in lingua inglese.

torna su

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

È incostituzionale la pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali dei dirigenti pubblici

Corte Costituzionale - Sentenza del 21 febbraio 2019 n.20

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato incostituzionale l'art. 14, co. 1-bis, del D.lgs. 33 del 2013 avente ad oggetto l'obbligo per gli enti pubblici e le eventuali società da questi controllate alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti diversi ed ulteriori rispetto alle retribuzioni ed ai compensi relativi all'incarico dirigenziale ricoperto dal dirigente all'interno della pubblica amministrazione. Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha effettuato un bilanciamento, tramite il c.d. test di proporzionalità, tra il diritto di riservatezza, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona ed il diritto al libero accesso ai dati funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione ed alla prevenzione dei fenomeni di corruzione di cui alla legge 190/2012. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la pubblicazione delle sole informazioni funzionali alla tutela dei diritti dei cittadini che favoriscano forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 co. 1 del D.lgs. 33/2013). Ad avviso della Consulta, invece, la previsione normativa che obblighi la pubblicazione indistinta delle informazioni reddituali e patrimoniali (ad es. relative all'intero reddito IRPEF, ai diritti reali immobiliari e mobiliari iscritti in pubblici registri, alle azioni di società, delle quote di partecipazione a società e dell'esercizio di funzioni di amministratore e/o di sindaco delle società) del soggetto dirigente della pubblica amministrazione e dei suoi prossimi congiunti che non sia giustificato da un interesse collettivo viola il principio di ragionevolezza nel bilanciamento tra i due predetti diritti in rilievo. Inoltre la norma in commento è stata ritenuta violativa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per la mancata previsione delle opportune distinzioni riguardo ai diversi incarichi dirigenziali esistenti all'interno della pubblica amministrazione.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

È autoriciclaggio il reinvestimento in polizze assicurative

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 5 marzo 2019 n. 9681

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto integrato il reato di autoriciclaggio (di cui all'articolo 648 *ter. 1* cod. pen.) nelle ipotesi in cui un soggetto disinvesta una polizza assicurativa sulla vita stipulata con denaro di provenienza illecita e reinvesta le medesime somme nella stipula di ulteriori polizze vita, essendo tale condotta idonea a dissimulare l'origine illecita delle somme ed in grado di "allontanare" le stesse somme investite dalla loro originaria provenienza. Ad avviso della Corte di legittimità, inoltre, al fine di valutare se la condotta costituisca un "meccanismo" idoneo ad integrare un reinvestimento illecito è necessario valutare la natura dell'intera operazione di disinvestimento e di acquisto delle polizze ricercandone la reale natura, esaminando la specifica struttura del contratto ed individuandone la causa concreta. Infine, nel caso di specie, in ragione della particolare struttura dell'operazione, già segnalata come sospetta da Banca d'Italia ai fini dell'antiriciclaggio, la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la condotta potesse riferirsi ad un godimento diretto dell'autore, circostanza che ne avrebbe escluso la punibilità ai sensi del quarto comma dell'art. 648, *ter*. 1-, cod. pen.

torna su

È violenza privata impedire l'accesso ai locali aziendali all'internal audit

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 30 gennaio 2019 n. 4779

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto integrato il delitto di violenza privata qualora il presidente del Consiglio di Amministrazione ed un dirigente di una S.p.A. impediscano ad un socio e ad un consigliere di amministrazione di svolgere l'attività di "*internal audit*" e di controllo sull'andamento della gestione aziendale. Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, la condotta ostativa dell'autore comprime ingiustamente la libertà di determinazione della persona offesa, in quanto frena l'accesso nel luogo in cui la stessa persona offesa esercita (o dovrebbe e potrebbe esercitare) la propria attività professionale. Con riguardo alla configurabilità della condotta descritta quale delitto di violenza privata, la Corte di legittimità ha inoltre chiarito che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo che risulti idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

torna su

L'internet service provider deve rimuovere prontamente i contenuti illeciti

Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia Impresa – Sentenza del 15 febbraio 2019 n. 3512

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha condannato Facebook, nella sua qualità di *internet service provider*, al risarcimento del danno per non aver rimosso prontamente le informazioni illecite presenti sulla sua piattaforma, nonostante fosse a conoscenza (avendone ricevuto apposita comunicazione dal soggetto leso) della commissione del fatto illecito commesso dai fruitori del suo servizio. In particolare, il Tribunale ha accertato la natura illecita dei collegamenti ipertestuali (*link*) presenti sul *social network* che conducevano alla visione di immagini tutelate da diritti di esclusiva e tratte da alcune reti televisive. Ad avviso del Tribunale, la presenza di *link* che consentano la diffusione non autorizzata di materiale audiovisivo, tutelato da *copyright,* integra un'ipotesi di comunicazione ad un pubblico nuovo perché diverso da quello in origine autorizzato dal titolare del diritto di esclusiva e, pertanto, costituisce una violazione del diritto d'autore e di utilizzazione economica di esclusiva del medesimo materiale audiovisivo.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it